



Ministero  
della Marina Mercantile  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Al LE CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI

Divisione XVII  
Prot. N° 5174706 Allegati

Risposta al Foglio del  
Div. N°

A.2.47  
OGGETTO: Utilizzazione di aree demaniali marittime da parte del-  
l'Ente Ferrovie dello Stato.

CIRCOLARE N.268  
SERIE: II  
TITOLO: :DEMANIO MARITTIMO

ALLE DIREZIONI MARITTIME  
LORO SEDI  
AGLI ENTI PORTUALI  
LORO SEDI

Si fa seguito alle circolari nn.222 e 264, in data  
rispettivamente 29 ottobre 1986 e 14 luglio 1990, concernenti  
la problematica della regolamentazione amministrativa delle  
aree demaniali marittime utilizzate dalle Ferrovie dello Sta-  
to per le proprie finalità istituzionali a seguito dell'avve-  
nuta emanazione della legge 17 maggio 1985, n.210, istitutiva  
dell'Ente Ferrovie dello Stato.

Alla suddetta pendente problematica si è riferi-  
to un circostanziato parere reso il 27 luglio c.a., su richie-  
sta di questo Ministero, dal Consiglio di Stato -Sezione Se-  
conda.

Il predetto Consesso, a seguito di un'approfondi-  
ta disamina della questione e nell'escludere altre ipotizza-  
bili soluzioni, è pervenuta -nella considerazione della at-  
tribuita natura dalla succitata legge n.210 all' "Ente Ferro-  
vie dello Stato" di ente pubblico economico e quindi di sog-  
getto terzo rispetto alla P.A. - alla conclusione che per  
quanto attiene la disciplina della aree di cui trattasi, le  
relazioni intercorrenti con la stessa P.A. "non potranno che  
porsi secondo i criteri ed i principi che regolano la mate-

CAPITANERIA DI PORTO  
LIVORNO  
Prot. N. 280/37517  
Data 22 NOV. 1990

1..



Ministero della Marina Mercantile  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

All \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_  
Prot. N.° \_\_\_\_\_

Risposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Div. \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_  
= 2 =

ria, dunque in termini sicuramente concessori, secondo le norme del Codice della Navigazione e del Regolamento per la Navigazione Marittima ed in particolare con esclusione di quanto ivi disposto sub art. 34 Codice Navigazione e correlativo art. 36 del Regolamento".

Ne consegue, giusta il suaccennato parere, che i precedenti verbali di consegna dovranno pertanto essere sostituiti da specifici atti concessori comportanti la corresponsione di canoni meramente ricognitivi e ciò anche in correlazione a quanto precisato dal Consiglio di Stato sulla riconducibilità delle utilizzazioni in discorso al disposto degli artt. 39 Cod. Nav. e 37 del Reg. per la Nav. Mar.

Ciò premesso gli Organi in indirizzo vorranno con ogni consentita sollecitudine dare corso alla regolamentazione delle ripetute utilizzazioni e ciò con il conseguente rilascio, a decorrere dal 1° gennaio 1986, dei relativi titoli concessori ed il connesso versamento della predetta data di canoni ricognitivi, nelle misure previste per le annualità 1986, 1987 e 1988 dall'art. 16 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, per il 1989 dall'art. 6 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 e per il 1990 dall'apposito decreto interministeriale, in corso di registrazione, predisposto ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 165.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione:

Per copia conforme

IL PRIMO DIRIGENTE  
Dott. Antonio Napolitano

*Napolitano*

IL MINISTRO

F.10 VIZZINI

